

GIORNATA DI STUDIO

# Enti ecclesiastici e riforma del terzo settore



**L'Ente ecclesiastico  
nell'Ordinamento giuridico italiano**

**Don Gianluca Belfiore**

**testi citati**

**3 maggio 2024 ore 15**

**Fondazione Sant'Angela Merici - Via Ada Meli, 4 - Siracusa**



**YouTube  
Live**




**f LIVE**



# Art. 118 c. 4 Costituzione

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà



## Art. 1 CTS

sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa



## Art. 4 CTS

le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

# LG 17

Come infatti il Figlio è stato mandato dal Padre, così ha mandato egli stesso gli apostoli (cfr. Gv 20,21) dicendo: «Andate dunque e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quanto vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). E questo solenne comando di Cristo di annunziare la verità salvifica, la Chiesa l'ha ricevuto dagli apostoli per proseguirne l'adempimento sino all'ultimo confine della terra (cfr. At 1,8). Essa fa quindi sue le parole dell'apostolo: «Guai... a me se non predicassi!» (1 Cor 9,16) e continua a mandare araldi del Vangelo, fino a che le nuove Chiese siano pienamente costituite e continuino a loro volta l'opera di evangelizzazione [...] Predicando il Vangelo, la Chiesa dispone coloro che l'ascoltano a credere e a professare la fede, li dispone al battesimo, li toglie dalla schiavitù dell'errore e li incorpora a Cristo per crescere in lui mediante la carità finché sia raggiunta la pienezza.

# PE 1

*Praedicate evangelium* (cfr Mc 16,15; Mt 10,7-8): è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce «il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all'intera umanità nel mondo odierno». A questo essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l'ascolto della fede (cfr Rm 1,1-5; Gal 3,5).

## Art. 20 Cost.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

# IMA 145

le associazioni pubbliche sono riconoscibili come enti ecclesiastici qualora non abbiano carattere locale e previo assenso della Santa Sede (cfr art. 9 della legge n. 222/1985). L'attestazione del carattere non locale dell'associazione spetta al dicastero della Santa Sede competente a dare l'assenso.

Le associazioni di fedeli non riconoscibili come enti ecclesiastici, ossia le associazioni pubbliche prive dei requisiti sopra indicati e le associazioni private, possono essere riconosciute alle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 222/1985.

Rimanendo ferma la necessità del previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente (cfr art. 10, comma 3), esse «restano in tutto regolate dalle leggi civili, fatti salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statuari» (art. 10, comma 2).

# Art. 4 c. 3 CTS

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.


Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6

# Ufficio Problemi Giuridici CEI

a) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; b) interventi e servizi sociali, compresa l'accoglienza umanitaria, l'integrazione sociale dei migranti e la cooperazione allo sviluppo; c) educazione, istruzione e formazione professionale, compresa la formazione extrascolastica per la prevenzione della dispersione scolastica; d) attività culturali di interesse generale con finalità educativa, nonché attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura; e) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso rientrano in quelle attività di «assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura» (art. 16 L. 222/85).

# In luce ambulamus

La nostra Chiesa diocesana è pronta a rendere la propria testimonianza al mondo? In questa epoca, che è stata definita post-cristiana, alla Chiesa si chiede di incidere su di essa nell'ambito esclusivo della solidarietà, alla stessa stregua delle organizzazioni non governative e a condizione che non parli di Cristo. È una tentazione costante e subdola, che si insinua approfittando della nostra scarsa vigilanza. Il ministero nella Chiesa, in cui Cristo vive e opera, non può ridursi ad una mera gestione funzionale e sociologica di un incarico, ma costituisce un evento profondamente spirituale nel quale la preghiera è la vera priorità pastorale, l'annuncio del Vangelo l'essenza della sua vita, e la testimonianza il compimento della sua missione



## PF EE

L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e, mediante questo, salvare la propria anima e le altre cose sulla faccia della terra sono create per l'uomo, e perché lo aiutino a conseguire il fine per cui è creato. Ne segue che l'uomo tanto deve usare di esse, quanto lo aiutano per il suo fine, e tanto deve liberarsene, quanto glielo impediscono.